

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE

Allegato 3
Sent. 2333/18
RG. 213/17
S.

IL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA ELENA MEREU

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3466/2018 RG promossa da

Aldrovandi Massimo, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Alterini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito Firenze, Via di Novoli n. 42/a, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

Contro

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma via Grezar n. 14, rappresentata e difesa dal proprio Funzionario Avv. Jacopo Mignolli ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Regionale Toscana in Firenze, viale Matteotti n. 16, come da procura ai rogiti Dott. Marco De Luca notaio in Roma rep. N. 42976;

CONVENUTO

Comune di Sesto Fiorentino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Franco Zucchermaglio e dall'Avv. Cristina Vannucci dell'Avvocatura Comunale di Sesto Fiorentino ed elettivamente domiciliato presso il palazzo Comunale, Piazza Vittorio Veneto n.1, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;



CONVENUTO

Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentato come da delega in atti;

CONVENUTO

Comune di Calenzano, in persona del Sindaco p.t.;

CONVENUTO CONTUMACE

Tribunale di Firenze, in persona del Presidente p.t. e la Prefettura di Prato, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze ed elettivamente domiciliati presso il suo Ufficio sito in Firenze, via degli Arazzieri n.4;

CONVENUTI

OGGETTO: opposizione ex art. 615 del c.p.c

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 del c.p.c., previo cambiamento di rito (dal rito speciale a quello ordinario), il sig. Aldrovandi Massimo si opponeva alle cartelle esattoriali n. 0412002006186742-0000 notificata in data 01.10.2002 e n. 04120070035797912 000 notificata in data 29.07.2008 in forza di violazioni al c.d.s. elevate dal Comune di Firenze, alle cartelle n. 04120050011160 832000 notificata in data 29.07.2005 e n. 04120060001476275000 notificata in data 23.09.2006, n. 04120070008189545000 notificata in data 13.10.2007 e n. 04120080006508955000 notificata in data 20.06.2008 in forza di violazioni del c.d.s. elevate dal Comune di Sesto Fiorentino, alle cartelle n. 04120050044429356000 notificata in data 10.02.2006, n. 0412005004760 notificata in data 10.02.2006, n. 0412005004760 5007000 notificata in data 9.08.2006, n. 0412007001800933 5000 notificata in data 26.12.2007, n. 0412008003572723320 00 notificata in data 13.11.2008, n. 04120090066930129000 notificata in data 25.11.2009, n. 04120100033610030000 notificata in data 29.10.2010, n. 04120110026269982000 notificata



in data 15.09.2011, n. 04120120026254908000 notificata in data 14.09.2012, n. 041201200351823002000 notificata in data 14.11.2012, n. 04120140002436758000 notificata in data 27.04.2014 e n. 04120150002905983000 notificata in data 6.05.2015 in forza del mancato pagamento delle tasse automobilistiche emesse dalla Regione Toscana, alla cartella n. 0070013258146000 notificata in data 13.10.2007 in forza di violazione al c.d.s. emessa dal Comune di Calenzano, alla cartella n. 041200700321842520000 notificata in data 29.07.2008 in forza di violazione al c.d.s. elevata dalla Prefettura di Prato, alla cartella n. 04120090070966935000 notificata in data 21.01.2010 in forza del mancato pagamento di spese processuali relative ad un sentenza penale divenuta irrevocabile nel 2007 del Tribunale Ordinario di Firenze, tutte emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in forza delle quali, con l'intimazione di pagamento n. 041201690083935 66/000, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.184,40.

Eccepiva l'opponente la prescrizione del diritto di credito azionato per il decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Ciò posto, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione.

Ritualmente costituitosi il Comune di Firenze eccepiva in via preliminare l'inammissibilità della opposizione perché promossa in difetto di una azione esecutiva ex art. 615 del c.p.c., con conseguente difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 del c.p.c.

Anche il Comune di Sesto Fiorentino ritualmente costituitosi, confermava la legittimità del proprio operato e all'uopo versava in atti le relate di notifica dei verbali presupposti alle cartelle *de quibus*. La Prefettura di Prato e il Tribunale Ordinario di Firenze, ritualmente costituitisi, evidenziavano che l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dai rispettivi Enti, non era degna di pregio giuridico essendo intervenuti, nelle more delle rispettive notifiche, atti interruttivi della prescrizione del diritto vantato. Ritualmente costituitasi anche la Regione Toscana, confermava la legittimità del proprio operato.

Nessuno si costituiva per il Comune di Calenzano che rimaneva contumace.



Infine anche la Agenzia delle Entrate Riscossione ritualmente costituitasi, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice Ordinario a favore del giudice Tributario per i crediti derivanti dai tributi della Regione Toscana; nel merito, confermava la legittimità dei provvedimenti emessi ribadendo la prescrizione decennale dei crediti pretesi.

In data 31.05.2018 la causa, che involve questioni di mero diritto, veniva trattenuta in decisione sulle contrapposte conclusioni delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è risultata fondata e, pertanto, è meritevole di accoglimento.

In primo luogo, osserva il giudicante che l'eccezione sollevata dalla parte resistente, Comune di Firenze, in ordine alla inammissibilità dell'opposizione perché proposta avverso un'intimazione di pagamento non è fondata.

E' ravvisabile, infatti, un interesse ad agire della ricorrente, poiché a fronte della notifica della cartella esattoriale, anche in difetto di azioni esecutive, il debitore è legittimato all'azione di accertamento del successivo fatto estintivo dell'obbligazione. A tal proposito si rimanda alla sentenza della Suprema Corte n.12893 del 23.06.2015 *"in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice"*. Ed ancora conferente in tal senso è la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 19704/2015.

Ciò posto, preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice di Pace adito a favore del giudice Tributario, come da orientamento unanime della Suprema Corte in tal senso (Sezioni Unite 31.03.2008 n.8273), in ordine all'asserito mancato pagamento delle tasse automobilistiche vantato dalla Regione Toscana.

Dall'altra parte, osserva il giudicante, che l'eccezione di prescrizione del diritto di credito sollevata dall'attore riguardo le ulteriori cartelle opposte è meritevole di accoglimento.

Difatti, il credito azionato e relativo a sanzioni amministrative del c.d.s. deve ritenersi prescritto in assenza di atti interruttivi, applicandosi alla fattispecie che ci occupa, la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della legge 689/81.

A tal proposito, preme rilevare che il titolo esecutivo in forza del quale viene iscritto a ruolo il credito vantato dall'Ente irrogante è il verbale di accertamento relativo alla sanzione amministrativa e, conseguentemente, la cartella esattoriale è equiparabile ad atto di precetto: in tal senso è anche l'orientamento concorde della Suprema Corte. Difatti, la cartella esattoriale non ha natura autonoma rispetto al credito azionato; al contrario, ha carattere strumentale in virtù del rapporto di riscossione che l'agente aziona per conto dell'Ente impositore. A conferma di tale assunto soccorre la Sentenza della Cassazione a Sezione Unite n.23397 del 17.11.2017.

Orbene, il diritto di credito vantato dai rispettivi Enti Impositori scaturente dalla violazione alle disposizioni del c.d.s., in deroga al disposto dell'art. 2946 del c.c., si prescrive per espressa disposizione normativa ex art. 28 della Legge 689/81 nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Pertanto, nel caso che ci occupa essendo state le cartelle esattoriali notificate ormai da tempo, come dettagliatamente descritto in narrativa e in assenza di atti interruttivi della prescrizione, il credito deve ritenersi prescritto.

In ordine al credito vantato dal Tribunale Ordinario di Firenze, preme rilevare che trattasi di credito scaturente da spese processuali a seguito di sentenza penale divenuta irrevocabile in data 2007, pertanto, pur trattandosi di credito con prescrizione decennale, anch'esso deve ritenersi prescritto in assenza di atti interruttivi.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

PQM

Il Giudice di Pace dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze cui rimette la causa, dando il termine di tre mesi per la riassunzione del presente giudizio davanti al suddetto Tribunale in ordine alle cartelle emesse dalla Regione Toscana.

Il Giudice di Pace accertata, altresì, la prescrizione del credito vantato nelle cartelle esattoriali n. 0412002006186742-0000 notificata in data 01.10.2002 e n. 04120070035797912 000 notificata in data 29.07.2008 (Comune di Firenze), nelle cartelle n. 04120050011160 832000 notificata in data 29.07.2005 e n. 04120060001476275000 notificata in data 23.09.2006, n. 04120070008189545000 notificata in data 13.10.2007 e n. 04120080006508955000 notificata in data 20.06.2008 (Comune di Sesto Fiorentino), nella cartella n. 0070013258146000 notificata in data 13.10.2007 (Comune di Calenzano), nella cartella n. 041200700321842520000 notificata in data 29.07.2008 (Prefettura di Prato), nella cartella n. 04120090070966935000 notificata in data 21.01.2010 (Tribunale Ordinario di Firenze), tutte emesse dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, le annulla.

Condanna le parti resistenti Comune di Firenze, Comune di Sesto Fiorentino, Comune di Calenzano, Avvocatura dello Stato, in solido tra loro, a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 225,00 per la fase di studio, in € 225,00 per la fase introduttiva, in € 300,00 per la fase di trattazione, in € 400,00 per la fase decisoria, in € 250,00 per esborsi, oltre Iva e Cap e rimborso forfetario come per legge.

Firenze, lì 05.09.2018

IL GIUDICE DI PACE

Elena Mereu

